

IL CONTROLLO DI GESTIONE E' OBBLIGATORIO PER LEGGE

Le nuove disposizioni del Codice Civile a seguito del D.Lgs n.14 del 12 gennaio 2019 (entrato in vigore il 16 marzo 2019)



Novità

- Il decreto legislativo 14/2019 ha modificato in particolare gli artt. 2086 e 2476 del c.c. obbligando l'imprenditore a dotarsi di un sistema di controllo di gestione aziendale capace di intercettare i segnali della crisi
- La normativa è entrata in vigore il 16 marzo 2019



Art. 2086

In particolare il D.Lgs 14/2019 ha inserito il nuovo *comma 2* che **obbliga** l'imprenditore in forma societaria (Spa, Srl, Snc e Sas) ad introdurre un sistema di controllo di gestione adeguato alle proprie dimensioni

- *L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, **ha il dovere** di istituire un assetto organizzativo amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, **anche in funzione** della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale*



Art. 2476

In particolare il D.Lgs 14/2019 ha inserito il nuovo *comma 6* che **estende la responsabilità personale degli amministratori** verso i debiti sociali (dipendenti, fornitori, banche, erario) in caso di gestione dell'azienda senza un adeguato sistema di controllo di gestione

- **Gli amministratori rispondono** verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. [...]



QUALI SONO GLI EFFETTI?

- Gli **amministratori** di società - quindi anche Srl e SpA - che a partire dal 16 marzo 2019 **non hanno** dotato l'azienda di un adeguato **sistema di controllo di gestione risponderanno illimitatamente** con il loro patrimonio personale delle obbligazioni sociali
- Di fatto, in assenza di un **adeguato controllo di gestione**, viene meno la responsabilità limitata delle società di capitali



EFFETTI PREMIANTI

- Gli **amministratori** di società - anche di persone - che per effetto dell'introduzione di sistemi di controllo di gestione riescono ad intercettare i segnali della crisi e si avvalgono tempestivamente degli strumenti messi a disposizione dalla normativa, come ad esempio gli OCRI (Organismi di Composizione della Crisi) costituiti presso le Camere di Commercio al fine del recupero della continuità aziendale, **non sono responsabili** degli effetti della crisi occorsi successivamente alla segnalazione



- Possiamo dire che si tratta di una norma rivoluzionaria soprattutto a livello culturale che ha lo scopo di promuovere la cultura della corretta gestione aziendale non più basata sul solo intuito ed esperienza dell'imprenditore bensì coadiuvata da adeguati sistemi di controllo di gestione



CHE COSA DEVE FARE L'IMPREDITORE

- Posto che l'obiettivo è la continuità aziendale, l'azienda dovrà dotarsi
 - di un **sistema di controllo di gestione** che permetta di redigere **efficienti budget economici e finanziari** nonché **reporting** periodici al fine di monitorare in tempo reale se l'azienda è in linea con quanto prospettato o, in caso contrario prendere immediate contromisure



PER MAGGIORI INFORMAZIONI

- Richiedete un appuntamento inviando una mail a
- info@studio-omenetti.it
- Indicando:
 - Azienda
 - Indirizzo
 - Referente
 - Numero di telefono
 - Giorno/ora in cui volete essere richiamati

